

PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone
cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191

REGOLAMENTO CONCESSIONE USO LOCALI

(Approvato con delibera C.P. n. 39/2001)

Art. 1

L'uso temporaneo del salone di rappresentanza, dell'atrio, del cortile e comunque di ogni altro locale disponibile del Palazzo provinciale può essere autorizzato di volta in volta, dal Presidente della Provincia a favore di soggetti pubblici per celebrazioni, manifestazioni, incontri e convegni.

Art. 2

L'uso temporaneo dei suddetti locali può essere concesso anche ad Associazioni, Organismi e privati per manifestazioni artistiche, culturali ed in genere in tutte le occasioni che comunque possano rivestire un interesse diffuso, ad insindacabile valutazione e giudizio del Presidente.

Art. 3

L'uso dei locali è vietato durante le campagne elettorali e/o referendarie per attività ritenute connesse direttamente o indirettamente alle stesse, nei giorni festivi e, di norma, nei giorni in cui è sospesa l'attività amministrativa dell'Ente.
E' ammessa deroga, per motivi eccezionali, con specifica disposizione motivata del Presidente.

Art. 4

Per l'uso temporaneo di ciascuno dei locali debbono essere versate anticipatamente, a favore della Provincia, € 154.94 omnicomprensive per ogni giornata e per ogni frazione di giornata di utilizzo, a titolo di diritti di segreteria e rimborso forfetario di ogni costo d'uso dei locali (spese di energia, personale di sorveglianza, pulizie straordinarie, usura impianti, etc...).

Art. 5

Il pagamento di cui al precedente articolo non è dovuto quando il beneficiario della concessione d'uso sia lo Stato, la Regione ed i Comuni o organismi nei quali l'Amministrazione è parte interessata.

Parimenti non sono dovuti pagamenti quando i fruitori siano le Organizzazioni Sindacali o i Gruppi consiliari rappresentati nel Consiglio Provinciale – esclusivamente per iniziative attinenti compiti istituzionali ad essi demandati -, Associazioni di volontariato, umanitarie e filantropiche nonché quando l'iniziativa sia stata patrocinata dalla provincia.

Art. 6

La concessione d'uso temporaneo può essere sempre revocata quando i locali di cui trattasi necessitino per utilizzo da parte dell'Amministrazione Provinciale, tanto per esigenze preesistenti quanto per quelle eventualmente sopravvenute dopo autorizzazione di concessione, senza che il beneficiario possa accampare alcun diritto, ragione o pretesa, ancorché abbia sostenuto, nel legittimo affidamento, oneri e spese organizzative.

Art. 7

Il beneficiario della concessione terrà completamente indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'uso dei locali e rimarrà unico accollatario di ogni e qualsiasi spesa ed adempimento comportati dalle ceremonie, manifestazioni, incontri, etc...tenutivi.

Segnatamente, il beneficiario si accollerà il risarcimento per qualsiasi eventuale danno a persone e cose.

Il Presidente, di volta in volta, può scrivere particolari modalità da osservarsi e garanzie da assumere.

Art. 8

Il beneficiario è tenuto ad osservare ogni disposizione che gli Uffici Provinciali impartissero per l'uso dei locali che non potrà essere minimamente diverso da quello autorizzato. Quando si ravvisi l'uso improprio dei locali, oppure inosservanza di disposizioni impartite, oppure pericolo di danno ai locali ed arredamento, il Presidente dispone l'immediata cessazione dell'uso con proprio atto motivato il quale comporta, di diritto, la revoca della concessione con gli effetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9

La normativa che precede si applica anche per la concessione d'uso temporaneo di altri locali esterni al Palazzo provinciale posseduti dalla Provincia.